

CIRCOLARE N. 8
27 FEBBRAIO 2010

Enasarco: nuovi minimali e massimali provvisori per il 2010 e il 2011

© Copyright 2010 Acerbi & Associati®

Rinviando alla circolare di Studio n. 7/2006 per alcune considerazioni di carattere generale relativamente alle aliquote di contribuzione ed ai contributi Enasarco, ricordiamo che, in applicazione del comma 5 dell'art. 4 del Regolamento (che prevede "*I massimali provvigionali ed i minimali contributivi, a decorrere dal 1/1/2004 saranno rivalutati ogni biennio, secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con arrotondamento all'euro superiore*"), l'Enasarco ha provveduto, per l'appunto, ad adeguare i minimali e massimali provvigionali di contribuzione al Fondo Previdenza **con effetto dal 1 gennaio 2010** (per quanto riguarda i massimali e minimali previsti per il biennio 2008-2009 si veda la circolare di Studio n. 18/2008).

1. CONTRIBUTO AL FONDO PREVIDENZA

Il contributo previdenziale si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso).

Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio – 20 agosto – 20 novembre – 20 febbraio dell'anno successivo), utilizzando esclusivamente il sistema on-line.

I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluenza il momento del pagamento.

1.1 Massimali contributivi dal 1 gennaio 2010

I massimali contributivi inderogabili sono quelli stabiliti dall'art. 4 commi 2 e 5 del regolamento Enasarco.

Ricordiamo che qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno, il massimale provvigionale non è frazionabile.

agenti mono/plurimandatari	massimali provvigionali a decorrere dal <u>01/01/2010</u>	massimali provvigionali fino al 31/12/2009
Monomandatari	27.667,00	26.603,00
Plurimandatari (per ciascun rapporto di agenzia)	15.810,00	15.202,00

Ne consegue che il contributo annuo totale per gli agenti **monomandatari** (che operano cioè con un solo committente) è di **euro 3.735,05** (nella misura del 6,75% a carico del preponente e del 6,75% a carico dell'agente), mentre il contributo annuo totale per gli agenti **plurimandatari** (che operano cioè con più committenti) è di **euro 2.134,35** (nella misura del 6,75% a carico del preponente e del 6,75% a carico dell'agente).

Nel caso di agenti operanti in società personali, il minimale ed il massimale si intende riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in funzione delle loro quote di partecipazione o, se diverse, in

misura uguale alle quote di ripartizione degli utili; in difetto i contributi verranno ripartiti in misura paritetica.

1.2 Minimali contributivi dal 1 gennaio 2010

I minimali contributivi ammontano ad € 789,00 per gli agenti monomandatari e ad € 396,00 per i plurimandatari (per ciascun rapporto di agenzia).

E' prevista la possibilità di dividere i contributi minimi per trimestri secondo i seguenti criteri:

a) produttività: il minimale di contribuzione è dovuto se e solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni in corso d'anno sia pure in misura minima.

In questo caso dovranno essere pagate anche le quote trimestrali corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto non ha prodotto provvigioni.

b) frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno il contributo minimo annuo viene frazionato in quote trimestrali di € 197,25 per gli agenti monomandatari e di € 99,00 per gli agenti plurimandatari ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato a patto che in almeno uno di essi siano maturate provvigioni.

La differenza tra il contributo minimo e l'importo dei contributi effettivamente maturati (e inferiori al minimale) è a carico dell'azienda preponente.

agenti mono/plurimandatari	minimali contributivi a decorrere dal 01/01/2010	minimali contributivi fino al 31/12/2009
Monomandatari	789,00	759,00
Plurimandatari	396,00	381,00

1.3 **Variazioni di mandato**

Nel caso in cui all'agente, nel corso dell'anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto da pluri a monomandatario o viceversa, per il corretto versamento dei contributi previdenziali si dovrà tenere conto di quanto di seguito indicato:

- *trasformazione da agente plurimandatario a monomandatario*: se il contributo versato sino al momento della trasformazione è inferiore o pari al massimale previsto per agenti plurimandatari è consentita l'integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari
- *trasformazione da agente monomandatario a plurimandatario*: se il contributo versato sino al momento della modifica contrattuale è superiore al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori. In nessun caso, comunque, è previsto il rimborso delle somme versate in più rispetto al massimale da plurimandatario.

2. **CONTRIBUTO AL FONDO ASSISTENZA**

Per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di **società per azioni o a responsabilità limitata**, in luogo del contributo al fondo previdenza, deve essere versato un contributo al Fondo Assistenza, a totale carico della ditta preponente, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia senza limite di minimale o massimale.

Importi provvigionali annui	Aliquota contributiva
Fino a € 13.000.000,00	2%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,5%
Da € 26.000.000,01 in poi	0,1%

Anche per il versamento del Fondo Assistenza, dovrà essere utilizzato esclusivamente il sistema on-line.

3. MODALITA' DI PAGAMENTO

I contributi devono essere versati alla Fondazione Enasarco dal preponente entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

Il versamento dei contributi deve essere preceduto obbligatoriamente da una distinta compilata e trasmessa alla Fondazione Enasarco per via telematica (si veda in www.enasarco.it)

periodo	scadenza versamento
1° trimestre (1 gennaio – 31 marzo)	20 maggio
2° trimestre (1 aprile – 30 giugno)	20 agosto
3° trimestre (1 luglio – 30 settembre)	20 novembre
4° trimestre (1 ottobre – 31 dicembre)	20 febbraio anno successivo